



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano

euro 15,00

2° trimestre 2014 anno 14°

ISSN 1592-9353

Aprile - Maggio - Giugno 2014

SOMMARIO

Approfondimenti

Un interessante documento storico *(V. Riganti)*

3

Normativa nazionale

Buone prassi per il rischio elettrico nelle macchine industriali (G.G.).....7

Autorizzazione n° 1/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (G.G.).....7

La gestione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (M.C.).....7

Inforisk - modello applicativo per la valutazione del rischio chimico (V.P.).....7

INPS - Circolare n. 177 del 12/12/2013 - Comunicazione preventiva per il lavoro accessorio (G.G.)7

Regione Toscana, Linee indirizzo accertamenti alcolidipendenza lavoratori alto rischio (G.G.).....7

Inail: nuova norma CEI EN 62305-2 - protezione contro i fulmini e valutazione del rischio (M.C.)7

Delibera Giunta Regione Lombardia X/1118 - Impianti termici: novità sul controllo, la manutenzione e l'ispezione.....8

Delibera Giunta Regione Lombardia n.1216 del 10.1.2014 - Certificazione energetica, Formazione e Requisiti certificazione (M.C.) 8

Interpello n. 5/2014 - Somministrazione di lavoro e valutazione dei rischi (V.P.)..... 8

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 45 del 24 Dicembre 2013 - Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole (V.P.).....9

Circolare INAIL n. 11 del 10 febbraio 2014 - modalità di comunicazione del nominativo del RLS (G.G.).....9

INCA: Indennità economica per malattia lavoratori e impiegati. Modalità diversa tra lavoratori e impiegati (G.G.).....9

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 Gennaio 2014 - Attività di controllo sugli impianti a fonti energetiche rinnovabili incentivati. (M.C.).....10

INAIL - pubblicazioni (V.P.).....10

Verifiche periodiche: ascensori e impianti di sollevamento..... 11

Approvazione, in via definitiva, della Legge di conversione del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145.....11

SEGUE IN SECONDA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Dm 4 dicembre 2013 - Veicoli fuori uso, recepita proroga per utilizzo piombo (M.C.).....	11
Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 - Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate (V.P.).....	12
ULSS 6 di Vicenza documento "Campi elettromagnetici: effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria" (V.P.).....	12
Azienda USL 3 di Pistoia - opuscolo sul primo soccorso nei luoghi di lavoro (G.G.).....	13
Open data Inail, da marzo pubblicazione mensile dei dati sugli infortuni (G.G.).....	13
Amianto: l'applicativo Gestione Manufatti Amianto per l'attività di bonifica (V.P.).....	13
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali".....	13
Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 - RAEE - introduzione dei pannelli fotovoltaici (M.C.).....	14
Emission trading - istruzioni per gli impianti di dimensioni ridotte (V.P.).....	14
Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014: Prevenzione antincendio (V.P.).....	14
Decreto Regione Lombardia n. del 1819 del 05/3/2014: Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida (G.G.).....	14
DGR 29 aprile 2014, n. 622 - Regione Veneto, scarichi esclusi dall'Autorizzazione Unica Ambientale (V.P.).....	15
Ministero Ambiente: circolare prot. 0049801/GAB del 7/11/2013 interpretativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) (V.P.).....	15
Decreto Ministero dell'Ambiente 13/02/2014 - Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (V. P.).....	16

Normativa comunitaria

Riduzione delle emissioni inquinanti di autovetture nuove..	17
Il tenore di cadmio negli alimenti.....	17
Modifiche ai controlli tecnici e documentali dei veicoli a motore.....	18
Livello sonoro dei veicoli a motore.....	18
La nuova "Direttiva V.I.A.".....	18
Specifiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel	19

Note giurisprudenziali

Una sentenza non del tutto condivisibile.....	20
Infortunio sul lavoro: macchinario privo dei requisiti di sicurezza e vizio occulto.....	20
Cessazione dalla qualifica di rifiuto: due sentenze.....	21

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2014

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori. Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori. Gli articoli non pubblicati si restituiscono.

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Via Colonna, 5 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Via Colonna, 5 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano

Margherita Capello - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Via Colonna, 5 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

UN INTERESSANTE DOCUMENTO STORICO

Vincenzo Riganti (*)

(*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

In materia di acqua potabile (oggi diremmo acqua destinata al consumo umano, in accordo con l'Unione Europea) solitamente si fanno risalire i primi provvedimenti legislativi a un periodo posteriore all'Unità d'Italia. Fra i primi atti legislativi che troviamo in Italia si ha l'emanazione il 14 luglio 1887 di una legge in cui si prevedevano finanziamenti ai comuni per l'approvvigionamento di acqua potabile e di altre opere igieniche.

Poco dopo, nel 1888, fu emanata la legge sanitaria Crispi-Pagliani in cui l'articolo 44 obbligava i comuni a dotarsi di acqua "potabile riconosciuta pura e di buona qualità".

Ma quello che probabilmente è stato il primo intervento in materia è l'indagine conoscitiva promossa dal ministro Luigi Torelli, che ricoprì il ruolo di ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia nel Governo La Marmora I. Merita di essere portata all'attenzione dei Lettori, anche per la sua modernità: distin-

gue chiaramente il ruolo del chimico da quello del medico e da quello dell'ingegnere, anche se attribuisce l'iniziale maiuscola solo alle due ultime categorie di professionisti. Chiarisce che una fonte lontana dal luogo di consumo determina notevoli problemi, sottolinea che quanto più dettagliati sono i dati conoscitivi, tanto più si potranno effettuare adeguati interventi di ingegneria.

So noti che, pur essendo già stata promulgata (11 dicembre 1864) da Vittorio Emanuele la legge n. 2032 che ordina il trasferimento della capitale a Firenze e approva a tale scopo la spesa straordinaria di 7 milioni di lire, la circolare (25 marzo 1865) è datata da Torino, non essendo ancora avvenuto il trasferimento del Ministero della Agricoltura, Industria e Commercio.

Riportiamo integralmente, senza alcuna modifica, la circolare ministeriale con la quale si dava inizio alla raccolta dei dati, lasciando ai Lettori ogni ulteriore considerazione.



Circolare

Torino, li 25 marzo 1865

Ai Signori Sindaci.
Ai Signori Medici Condotti.

Condizione del Comuni rapporto all'acqua potabile

Il sottoscritto desidera farsi un concetto esatto della condizione nella quale si trova ogni Comune di questa Provincia rapporto all'acqua Potabile.

È superfluo il dire di quale e quanta importanza sia per la salute pubblica questo primo indispensabile elemento. Dalla sua qualità, come dalla sua quantità può dipendere

in gran parte il ben essere e la prosperità fisica degli abitanti che ne fanno uso, come degli animali domestici più necessari all'uomo. La scarsità, come la cattiva qualità è sorgente di mali e di danni che non possono venire tolti finchè dura la causa.

Pur troppo vi sono paesi in tali condizioni, che difficilmente o solo con grande spesa, possono procurarsi buona acqua potabile, e sono condannati a non aver altra risorsa che l'acqua piovana raccolta in cisterne, in quantità limitata ed alterabile facilmente; ma è indubitato che molti Comuni potrebbero migliorar di condizione se si dessero maggior cura nel cercar le sorgenti o nel migliorare quelle che posseggono, togliendo le cause che le viziano, come i condotti scoperti o non purgati, come le

infiltrazioni nocive in pozzi o cisterne e simili. Anzi sono questi i casi più frequenti; il bisogno dell'acqua è troppo prepotente, perchè ovunque siavi una polla non sia stata scoperta da prossimi abitatori, ma in grande numero de' casi si formarono dessi ad usarne quale si trova, senza indagare se non potesse essere più abbondante, e tale da servire a maggior numero di famiglie. Una polla di acqua a fior di terra, non è che un indizio che internamente ha un serbatoio; talvolta non vi si arriva che con forte spesa, ma nel maggior numero de' casi, con lieve dispendio, si perviene ad aumentarne la quantità allacciando quella che si perde nelle cavità del terreno in prossimità allo sbocco. lo chiamo pertanto in modo speciale attenzione su questi casi cotanto frequenti di trascuratezza nel migliorare quella che si usa.

Per ora non voglio che si attribuisce a questo passo altro scopo, che quello di ben constatare la condizione attuale di ogni Comune, e la possibilità, se avvi, di miglioramento, nel caso che si riconosca possibile coi dati attuali. Non può esservi dubbio che scopo ultimo è poi quello di attivare que' miglioramenti, ma quando e come, è questione che vuolsi risolvere dopo conosciuto il risultato complessivo di questo studio da farsi per tutto il Regno. Ma qualunque sia la via che si crederà di scegliere è ovvio che questo primo passo è di somma importanza e vuolsi ad esso rivolgere la più seria attenzione. Per ora importa di bene constatare il fatto: è un lavoro statistico intorno alle acque potabili di tutti i Comuni.

A chi potrebbe meglio rivolgersi l'Autorità, se non ai Signori Sindaci quali capi dei Comuni, ed ai Signori Medici condotti, siccome quelli che per la scienza professata conoscono meglio degli altri i danni che derivano alla salute pubblica dall'uso di acque cattive per natura o corrotte? lo faccio quindi fondamento sull'attiva cooperazione di entrambi; spetta ad essi l'assumere quelle informazioni di dettaglio, che crederanno opportune, dai pratici de' luoghi, e per quanto può riguardar le spese probabili di condotta delle acque od esperimenti non difficili di scavi, anche dai Signori ingegneri. Infine troppo a lungo ci condurrebbe s'io volessi qui enumerare tutti i modi coi quali essi potranno raccogliere notizie che possano interessare. Io mi affido al loro patriottismo non dubitando che si presteranno di buon grado ad uno studio che tende a migliorare le sorti del loro Comune sotto un rapporto di tanta importanza.

Necessità di procedere dietro norme uniformi

Perchè l'Autorità possa farsi un concetto della situazione generale è indispensabile che si segua una stessa norma nel classificare le rispettive condizioni del Comuni, epperò ho fatto compilare l'unita tabella coi dati principali quali si richieggono ad ogni Comune, salvo l'aggiungere tutti quegli altri che si crederà, nella colonna Osservazioni.

Benché in calce a quella tabella già sia spiegato qual

valore si debba attribuire alle diverse classificazioni rapporto alla qualità e quantità dell'acqua potabile, non pertanto stimo opportuno il ripeterle in queste istruzioni.

Numero di famiglie od individui che fanno uso della medesima fonte

Il primo dato che si richiede è quello relativo al numero delle persone che usano dell'acqua alla quale si riferiscono le nozioni che vengono somministrate. È ovvio che questo è uno dei più importanti, soprattutto quando si tratta di acqua o cattiva o scarsa; quando si verrà all'attuazione de' rimedi, è troppo chiaro che a spesa eguale dovrà precedere quella che migliora le condizioni di un maggior numero di persone. La precisione, quanto più esatta possibile, occorre singolarmente laddove sia il caso di proporre innovazioni, cioè quando l'acqua sia cattiva o scarsa.

Qualità dell'acqua

La qualità è un altro essenzialissimo dato. Stabilire in modo esatto cosa s'intenda per acqua buona, mediocre, cattiva è ben difficile, salvo al chimico che l'analizza; non essendo ciò possibile che in via eccezionale, converrà attenersi a quella fama che il lungo uso ha procurato a quell'acqua; epperò delle tre suddette qualità, la prima e l'ultima sono le più facilmente classificabili: rapporto alla cattiva sarà opportuno entrare in que' maggiori dettagli che sarà possibile, onde stabilire la causa che la rende cattiva; sarebbe su questo che più specialmente vorrebbe che si rivolgesse l'attenzione del medico, che potrebbe entrare anche in dettagli di prove degli effetti perniciosi di una determinata acqua usata dal pubblico.

Quantità dell'acqua

Dopo la qualità viene la quantità. Anche sotto questo rapporto è difficile di precisare in modo che da tutti sia egualmente intesa l'idea dell'abbondanza, sufficienza o scarsità.

La prima è la meno difficile potendosi chiamare abbondante quando defluisce in modo perenne ed in tale quantità che nessuno debba attendere per approvvigionarsi del necessario: ma il sufficiente è già meno facile a definirsi, epperò servirà, come uno de' dati, la circostanza di dover prendere precauzioni perchè l'acqua non definisca inutilmente, come p. es. otturando la bocca del deflusso in modo che aumenti, sia nel serbatoio naturale d'onde sgorga, sia in serbatoi artificiali; quando anche a fronte di tali precauzioni non è sufficiente o gli accorrenti devono attendere a lungo perchè scola lentamente, allora si chiama scarsa.

Distanza dalla fonte

La distanza è un altro dato essenziale; essa modifica essenzialmente le condizioni della stessa quantità. - Una quantità anche abbondante ma lontana può esser meno utile che una anche solo sufficiente ma vicina. La distanza è un dato che si collega all'igiene del pubblico, anche per la conseguenza di dover nella estate andar talvolta lonta-

no ad attingerla sotto la sferza dei sole. Rapporto alla lontananza vuoi sempre accennare se in piano, in alto od in basso, poichè la distanza, in piano soprattutto se ombreggiato, sarà assai meno incomoda di una anche di molto minore ma in salita o discesa.

Persone che somministrano i raggugli

Per ultimo un dato pure interessante è quello di conoscere da chi provengono i raggugli che si danno, non solo perchè la posizione e qualità di una persona dà maggiore peso all'informazione, come p. es. quella del Medico quando si tratta della qualità dell'acqua: quella dell'Ingegnere quando si tratti della spesa presumibile, ma anche per sapersi dirigere per ulteriore schiarimento, qualora in base a quelle nozioni si volessero intraprendere spese per miglioramenti. In quest'ultimo caso sarà opportuno, laddove non rechi grave disturbo, precisare bene il luogo, con un lucido preso dalla mappa del Comune o quanto meno con esatta descrizione.

Spesa richiesta per i miglioramenti

Tutti questi dati possono riferirsi tanto allo stato attuale d'un Comune rapporto all'acqua potabile, quanto ai possibili miglioramenti: anche per questi importa di conoscere la qualità, la quantità, la distanza e le persone che somministrano tali nozioni; ma per i miglioramenti vuoi aggiungere un altro dato importantissimo che è quello della spesa.

- Si comprende come in alcuni casi sia difficile il poterlo somministrare senza uno studio accurato di misurazione, di quello degli ostacoli a vincersi, delle indennità a darsi ed opere da costruirsi, ma lasciando in disparte questi casi per i quali basterà accennare che senza uno studio speciale è impossibile il dire nemmeno in via approssimativa quanto costerebbe; si danno ben molti altri casi nei quali ciò è possibile, talvolta anzi facile. Suppongasi il caso d'un condotto che non sia lontano e scorra allo scoperto esposto ad intorbidarsi od a ricevere materie eterogenee; il solo coprire quel condotto è un miglioramento, e la spesa, soprattutto se in piano, può essere calcolata con tutta facilità. Si comprende come le combinazioni sotto questo dato possono essere tali e tante che è impossibile l'enumerarle a priori, tutto venendo determinato dalle condizioni locali; epperò io non posso che ripetere che quanto più dettagliati saranno i dati che in proposito si potranno assumere, tanto più facilmente si potrà venire ad un risultato pratico. Per questo motivo la prima e l'ultima pagina della tabella è tutta destinata per le osservazioni; la prima riguarda quelle relative all'attualità, la seconda quelle relative ai miglioramenti.

Scopo principale delle ricerche è quello di constatare lo stato, rapporto all'acqua potabile per l'uomo; ma a due altri usi può servire l'acqua che sopravanza a' suoi bisogni, e sono entrambi necessari, quello di abbeverare il bestiame e quello di alimentare i pubblici lavatoi.

Abbeveratoi pel bestiame

Quanto al primo uso può dirsi che nel fatto va di pari passo ed è strettamente collegato colle condizioni dell'uomo. È difficile soprattutto nelle campagne ove è più apprezzato il bestiame che laddove si fecero spese per procurare l'acqua all'uomo non siasi fatte anche per pubblici abbeveratoi; e così rapporto al futuro si può esser certi che laddove si migliorerà la condizione dell'uomo si migliorerà anche quella degli animali, piccola del resto essendo la spesa per raccogliere l'acqua e formare un abbeveratoio. Non pertanto, se anche sotto questo rapporto si vorranno far considerazioni tendenti a miglioramenti, saranno sempre utili.

Lavatoi pubblici

Ben diversa nella realtà è la condizione generale de' lavatoi pubblici.

È un ramo sul quale fino ad ora venne portata poca attenzione e tuttavolta lo meriterebbe, tanto più che d'ordinario la spesa non può essere che tenue in confronto al risultato e benefizi che si potrebbero ottenere. È evidente che laddove l'acqua sgorga in abbondanza ed a getto continuo, il rifiuto deve poter alimentare un lavatoio pubblico.

Tuttavolta quanti ne vennero fatti? In generale ben pochi anche nei luoghi ove sarebbe stata cosa facile. Non si può anzitutto omettere dal prendere in considerazione il vantaggio che ne verrebbe per la salute della classe delle lavandaie; ma tralasciando di entrare in dettagli di cosa tanto chiara e ravvisando la questione solo dal lato dell'igiene e della stessa convenienza economica, non vi ha dubbio che quanto più sarà facilitato il mezzo di poter lavare le biancherie, maggior salubrità ne verrà per chi ne usa; potendosi stabilire lavatoi con acqua sempre pura ed evitandosi che sia necessario andare a lavare in acque non chiare, come avviene ben spesso, soprattutto nelle campagne, la stessa biancheria viene meno sciupata, si conserva più a lungo e nel complesso dà un risparmio di gran lunga maggiore della piccola spesa che può occorrere per stabilire un lavatoio.

Se si può coprire è meglio; se non si vuole, perchè questo costituisce una spesa proporzionatamente forte, si può sempre, soprattutto in campagna, piantarvi intorno alcuni alberi e ridurre così la spesa a ben tenui proporzioni.

Ad ogni modo io desidero che nelle informazioni sia sempre indicata la condizione attuale rapporto ai pubblici lavatoi, ma siccome sono certo che nel maggior numero dei casi il rapporto sarà negativo, e si dirà che la lavatura si fa nella più vicina corrente, che spesso è ben lontana, così sarà da considerarsi sempre la loro possibilità sia nelle condizioni attuali sia nel caso di miglioramenti.

Chiuderò, ripetendo, che, trattandosi di nozioni che per la maggior parte devono già essere conosciute, nel mentre che io confido nel patriottismo dei Signori Sindaci e Signori Medici condotti, perchè vogliano assumerle con esattezza, prego anche la maggior possibile sollecitudine.

Sarei ben grato se entro un mese potessero mandarle al Signor Prefetto; nel caso ciò non fosse possibile, vorranno i Signori Sindaci (che devono trasmettere anche le nozioni somministrate dai Signori Medici) esser compiacenti di avvertire la Prefettura del tempo che ancora loro

abbisogna dopo quel termine. -- Gradiscano i sensi anticipati della mia gratitudine.

Il Ministro

L. Torelli

Normativa nazionale

Buone prassi per il rischio elettrico nelle macchine industriali *(Gaia Giuntoli)*

E' stato validato, dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza, come buona prassi un software che permette di affrontare idoneamente i rischi elettrici delle macchine industriali non marcate CE, con particolare attenzione ai contatti diretti e indiretti e ai sistemi di comando e controllo. Si ritiene utile, nella presente circolare, approfondire il tema.

Il software è stato utilizzato da Federmeccaniche (Federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni strumentali e loro accessori destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell'industria e dell'artigianato) ed è stato recentemente validato come buona prassi dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza nella seduta del 27 novembre 2013 con il titolo "Software per la valutazione degli Equipaggiamenti elettrici delle Macchine ante direttiva (non marcate CE)". In particolare l'applicazione consente ai datori di lavoro e/o ai tecnici delle ASL, attraverso una check-list, di fare una valutazione dell'equipaggiamento elettrico delle macchine e delle attrezzature di lavoro a partire dalla documentazione tecnica che dovrebbe accompagnare le stesse.

Autorizzazione n° 1/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro *(Gaia Giuntoli)*

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 Autorizzazione n° 1/2013 "Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro".

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

La gestione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti *(Margherita Capello)*

Con lo scopo di offrire informazioni pratiche relative agli adempimenti normativi, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha redatto un documento dal titolo "Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)", pubblicato nell'area del Servizio di Prevenzione e Protezione del sito www.uniba.it. Il documento è stato prodotto prima delle modifiche al D.Lgs 81/08 avvenute con il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.

Inforisk - un modello applicativo per la valutazione del rischio chimico *(Veronica Panzeri)*

E' stato aggiornato *Inforisk*, il modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio

chimico. Le novità dell'aggiornamento riguardano il rischio irrilevante per la salute e l'importanza della collaborazione del medico competente.

La metodologia, già definita nel precedente modello, viene così adeguata alle modifiche introdotte dalla normativa vigente e sono apportate, inoltre, significative variazioni finalizzate a rendere il metodo "più solido e oggettivo", con l'obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo della versione originaria.

INPS - Circolare n. 177 del 12/12/2013 - Comunicazione preventiva per il lavoro accessorio *(Gaia Giuntoli)*

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono, quale unico ma obbligatorio adempimento, che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività. L'Inps, con circolare n. 177 del 12/12/2013, ha reso noto che dal 15 gennaio 2014 la comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata direttamente ed esclusivamente all'INPS, tramite:

- "Procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it; accessibile, dal sito dell'Istituto, per i committenti muniti di PIN, alla sezione: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro;

- "Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- "Direttamente presso la sede INPS;

Sempre dal 15 gennaio 2014, pertanto non sarà più possibile effettuare la comunicazione di inizio attività tramite l'Inail con conseguente disattivazione del fax INAIL 800.657657 e della sezione dedicata del sito www.inail.it

Regione Toscana, Linee indirizzo accertamenti alcoldipendenza lavoratori alto rischio *(Gaia Giuntoli)*

E' stata pubblicata nel n. 52 del BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), la delibera della Giunta regionale n. 1065 del 9 dicembre 2013 con cui si approvano le Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Inail: nuova norma CEI EN 62305-2 - protezione contro i fulmini e valutazione del rischio *(Margherita Capello)*

Sul sito dell'Inail (<http://www.inail.it>), è stato segnalato che nei luoghi di lavoro "[...] la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle

norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal primo marzo 2013 la nuova norma CEI EN 62305-2 [...]. Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, "il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 - 2 e, se necessario, dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma".

Delibera Giunta Regione Lombardia X/1118 - Impianti termici: novità sul controllo, la manutenzione e l'ispezione

La Giunta Regionale della Lombardia, riunitasi il 20 dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118 "Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici", pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 - Serie Ordinaria - del 30 dicembre 2013.

Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601 del 2011.

Le principali novità:

- Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica la definizione del D. Lgs. 192/2005;
- Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW;
- Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di esercizio;
- Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di: radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti;
- Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 Kw;
- Impianti coinvolti nei processi produttivi;
- Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT);
- Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante "Targatura". A partire dall'1 agosto 2014 un codice univoco consentirà l'identificazione dell'impianto;
- Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati dall'installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione;
- I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall' 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di "Libretto di

impianto";

Dall' 1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere mantenuti, in relazione alla loro potenzialità, con la seguente cadenza minima:

- Minore di 15 kW ogni 2 anni

- Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;

Dall'1 agosto 2014 tutte le Autorità competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno esclusivamente lo strumento del Portafoglio Digitale per l'incasso dei contributi a loro dovuti.

Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.

Delibera Giunta Regione Lombardia n.1216 del 10.1.2014 - Certificazione energetica, Formazione e Requisiti certificazione (Margherita Capello)

Con la delibera n. 1216 del 10.1.2014, la Giunta regionale lombarda ha aggiornato la disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici, tenendo conto anche delle disposizioni nazionali introdotte con il DPR 75/2013 (che ha ampliato i titoli di studio idonei per accedere all'attività di certificatore energetico) e con la Legge 90/2013.

Le modifiche introdotte non sono numerose, poiché un aggiornamento più complessivo è previsto con l'approvazione della nuova disciplina per l'efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.

Tuttavia, le modifiche introdotte comportano comunque importanti novità:

- Sono stati riconosciuti come idonei per l'attività di certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);

- L'obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, è stato mantenuto;

- E' stata cambiata la denominazione dell'Attestato, che da "Attestato di certificazione energetica" (ACE) diventa "Attestato di Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013;

- E' stata recepita la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013 (gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW);

- Sono stati definiti i requisiti in base ai quali deve essere riconosciuta la funzione bioclimatica di serre e logge, funzione che consente la loro realizzazione in deroga alle previsioni di qualsiasi strumento urbanistico.

Interpello n. 5/2014 - Somministrazione di lavoro e valutazione dei rischi (Veronica Panzeri)

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con interpello 5/2014 del 30/01/2014, fornisce alcune risposte in merito alle condizioni di liceità del con-

tratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Nello specifico sono stati chiariti i seguenti punti:

le aziende utilizzatrici, che intendono avvalersi di lavoratori somministrati (interinali), non devono trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

Origine del quesito è l'ultimo comma dell'articolo 20, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 276/2003 che cita: "la fornitura di lavoro temporaneo risulta vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi".

Analizzando l'estratto riportato non sembra sussistere alcun obbligo di trasmissione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in capo all'azienda utilizzatrice, ma solamente quello di dimostrare di averla effettuata mediante esibizione in caso di ispezione.

Il divieto trova pertanto applicazione esclusivamente nei confronti di quelle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi in sede ispettiva.

Le agenzie di somministrazione, prima di perfezionare il contratto di somministrazione, devono accertare che le aziende utilizzatrici abbiano predisposto il DVR; non è richiesto un giudizio di merito sulla valutazione.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 45 del 24 Dicembre 2013 - Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole *(Veronica Panzeri)*

E' stata pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, dal titolo "Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."

Nello specifico, si fa riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

1. Attrezzature di lavoro per le quali e' differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione.

Il differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" è da intendersi riferito alle attrezzature al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale (ndr: qual-

siasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori).

2. Riconoscimento dei corsi effettuati e tempistiche di aggiornamento.

Sono state modificate le tempistiche per l'aggiornamento della formazione per utilizzatori delle attrezzature di lavoro del settore agricolo o forestale per le quali è richiesta una specifica abilitazione che abbiano già effettuato corsi di formazione specifici prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato - Regioni avvenuto in data 12 marzo 2013 (punto 9 "Riconoscimento della formazione pregressa").

I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare specifici corsi di formazione tecnico pratico entro 24 mesi da detta data.

Circolare INAIL n. 11 del 10 febbraio 2014 - modalità di comunicazione del nominativo del RLS *(Gaia Giuntoli)*

Con la presente si informa che con la circolare n. 11 del 10 febbraio 2014, l'Inail stabilisce che dal 15 febbraio 2014 le comunicazioni dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei nominativi dei soci/collaboratori dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici l'inserimento delle suddette comunicazioni non potesse avvenire online, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente, individuata attraverso il codice ditta.

Di conseguenza, dal 15 febbraio 2014, il servizio fax n. 800657657 sarà dismesso e quindi non potrà più essere utilizzato per gli adempimenti sopra richiamati.

INCA: Indennità economica per malattia lavoratori e impiegati. Modalità diversa tra lavoratori e impiegati *(GG)*

I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, salariati e categorie assimilati, percepiscono durante l'assenza dal lavoro per malattia un'indennità economica erogata dall'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.

Tutti gli impiegati, invece, del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro, nella misura e con le modalità previste dai vari contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro commercio, terziario e servizi, che sono indennizzati dall'Inps.

Il diritto all'indennità giornaliera sussiste dall'inizio dell'attività lavorativa nei limiti di 180 giorni nell'anno solare. Solo ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo viene richiesto anche un requisito contributivo.

I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall'Inps, ma tutti i contratti prevedono un trattamento da parte dei datori di lavoro.

La misura dell'indennità è pari al:

- 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno
- 66% dal 21° al 180° giorno

L'indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di "copertura assicurativa"

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore ammalato deve avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e il medico di famiglia.

Quest'ultimo è obbligato a compilare il certificato di malattia in una apposita sezione del sito dell'INPS che, a sua volta, invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov.

Al fine di consentire l'accertamento del suo stato di malattia, i lavoratori del settore pubblico devono rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie

dalle ore 9 alle ore 13

dalle ore 15 alle ore 18

Il lavoratore del settore privato deve rendersi invece reperibile:

dalle ore 10 alle ore 12

dalle ore 17 alle ore 19

I controlli possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche.

Sanzioni

In caso di assenza nel proprio domicilio durante a visita di controllo, l'INPS sospende l'erogazione dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia e, dopo una seconda assenza, riduce al 50% l'indennità per tutto l'ulteriore periodo.

Il mancato o il ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell'indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell'invio.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 Gennaio 2014 - Attività di controllo sugli impianti a fonti energetiche rinnovabili incentivati. (Margherita Capello)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto 31 Gennaio 2014 "Attuazione dell'art. 42 del D.Lgs. 3 Marzo 2001, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a."

atto a disciplinare le attività di controllo, demandate al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno presentato istanza di accesso o percepiscono incentivi a valere sulle tariffe elettriche.

I controlli demandati al G.S.E. non si sovrappongono né si sostituiscono in ogni caso ai controlli che, in base alle rispettive normative di riferimento, sono attribuiti ad altri enti o autorità pubbliche.

Nello svolgimento delle attività di controllo di sua competenza il G.S.E. può a sua volta avvalersi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di competenze specialistiche sia pubblici che privati (ad esempio Guardia di Finanza o società di distribuzione).

I soggetti incaricati dei controlli svolgono la loro attività nell'interesse pubblico, con indipendenza ed autonomia, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale oltre ad essere tenuti alla massima riservatezza su ogni informazione acquisita.

Le attività di controllo possono essere svolte in taluni casi (specie se ci si limita ad esaminare solo documenti) anche senza preavviso mentre nel caso di controlli ordinari con sopralluogo il G.S.E. deve comunicare al soggetto responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento almeno 07 giorni prima della data fissata per il sopralluogo con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata con indicazione di data ed ora e del nominativo del soggetto incaricato.

L'attività di controllo mediante sopralluogo ha come oggetto le caratteristiche tecniche delle opere di connessione, dei macchinari e delle apparecchiature installate, la configurazione impiantistica e la generazione dell'energia, la strumentazione di misura dell'energia elettrica in ingresso ed in uscita dall'impianto (compresa la verifica della tele-leggibilità dei contatori e delle protezioni di interfaccia rispetto alla rete elettrica), le misure e le contabilizzazioni dell'energia effettuate ai fini del riconoscimento degli incentivi e tutta la documentazione allegata alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento degli incentivi.

Le violazioni rilevanti riscontrate, riportate in Allegato 1 del D.M. M.S.E. 31 gennaio 2014, determinano il rigetto dell'istanza per il riconoscimento degli incentivi o il decadimento dal diritto a continuare a percepirla con l'integrale recupero da parte del G.S.E. delle somme già erogate fatte salve le violazioni che riguardano gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% degli incentivi percepiti rispetto a quelli effettivamente spettanti: in tal caso non c'è decadenza dal diritto agli incentivi fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

INAIL - pubblicazioni (Veronica Panzeri)

L'Inail ha pubblicato alcuni documenti utili ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro:

- "Giovani, formazione e lavoro - Le tue opportunità, la tua sicurezza" - Edizione 2013 - che si rivolge ai giovani ed affronta il tema della sicurezza sul lavoro, la correlazione tra infortuni ed età, gli apprendisti e i lavoratori temporanei, il settore alberghiero, le buone prassi e la cultura della sicurezza.

- il rischio di esplosione e l'applicazione delle direttive europee affronta i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni. La normativa nazionale e europea, l'atmosfera esplosiva e i sistemi di protezione dalle esplosioni.

- rischi e la prevenzione per chi lavora negli anni della maturità - si sofferma sulle problematiche dei lavoratori ultracinquantenni con particolare riferimento ai rischi e alla prevenzione sul lavoro. Le fragilità degli over 50, la normativa, le patologie più diffuse e le proposte operative.

- "Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine: requisiti ed evoluzione della normativa" - riguarda i principi fondamentali per l'applicazione delle norme per la progettazione di sistemi di controllo elettronici delle macchine relativi alla sicurezza per l'applicazione della norma EN ISO 13849-1 e della CEI EN 62061.

- "Lavoro, sicurezza e benessere al femminile. Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro" fa riferimento all'impegno dell'Unione Europea sul duplice fronte della sicurezza sul lavoro e dell'eliminazione delle discriminazioni di genere.

- indicazioni per la verifica di impianti e attrezzature con riferimento alle modalità di richiesta della prima verifica, agli adempimenti richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/2008, alle attrezzature soggette a verifica di conformità, oltre a informazioni relative a sedi - soggetti abilitati - servizi online - modulistica.

- Prevenzione relativa ad apparecchi di sollevamento e di movimentazione dei carichi, con particolare riferimento ai rischi in cantiere. Limitatori, indicatori, autocarri, dozer e rischio interferenze.

Le pubblicazioni sono scaricabili dal sito www.inail.it

Verifiche periodiche: ascensori e impianti di sollevamento

L'ASL di MILANO ha pubblicato, sul sito "www.asl.milano.it", alcune utili informazioni relative a:

- attività di verifica degli ascensori e degli impianti di sollevamento
- titolarità delle verifiche
- normativa
- modalità di messa in esercizio
- obbligo di verifica
- indagine supplementare
- modulistica

Approvazione, in via definitiva, della Legge di conversione del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale

n. 43 del 21 Febbraio 2014, il Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante: "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

I ritocchi introdotti in sede di conversione alla nuova disciplina sui "Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" (articolo 252-bis del "Codice ambientale"), riguardano principalmente i contenuti degli accordi di programma e il ruolo delle società "in house". L'onere reale per i fatti antecedenti all'accordo, nel caso di soggetti responsabili della contaminazione, sarà revocato solo previo rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 252 bis del Testo Unico Ambientale attraverso l'introduzione di misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) nonché misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste.

La nuova formulazione dell'articolo prevede che occorra una certificazione di ARPA in ordine all'avvenuta conclusa bonifica dei SIN; tale certificazione sarà peraltro ordinata a consentire la revoca degli oneri reali imposti ai siti per tutti i fatti di inquinamento antecedenti gli accordi di programma stipulati per la bonifica di carattere nazionale.

È inoltre previsto che i fondi a disposizione ex D.L. 145/2013 siano destinabili solo alla riconversione industriale delle aree bonificate (e non alla bonifica o messa in sicurezza). Inoltre la legge di conversione ha aggiunto un articolo al citato DL (art. 4 bis) che modifica altresì l'allegato II alla parte seconda del TUA. (MT)

Tra le tante novità "energetiche" previste dal Disegno di Legge n. 1299, licenziato dal Parlamento il 19 febbraio 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore, spicca il mantenimento dei "prezzi minimi garantiti" per il ritiro dedicato dell'energia fotovoltaica (fino a 100 kW) e idroelettrica (fino a 500 kW). A tutte le altre tipologie e taglie di impianti a fonti rinnovabili si applicano invece i prezzi zonalari orari.

Dm 4 dicembre 2013 - Veicoli fuori uso, recepita proroga per utilizzo piombo (Margherita Capello)

Il Dm 4 dicembre 2013 (in vigore dal 4 marzo 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2014) modifica l'Allegato II al D.Lgs. 209/2003 implementando le novità della Direttiva 2013/28/Ce sulla direttiva del 2000; questa pur vietando l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, prevede alcune eccezioni a tale divieto che hanno però una scadenza, indicata nell'Allegato II alla stessa direttiva.

Il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate poteva essere usato fino al 1° gennaio 2013. Poiché, però, non si è riusciti a trovare un materiale sostitutivo, la Direttiva 2013/28/UE ha previsto la proroga. Ora le regole UE sono efficaci anche nel nostro ordinamento grazie al recepimento italiano, che fa slittare al 1° gennaio 2016 il divieto di utilizzo del piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate ai sensi della storica direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.

Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 - Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate *(Veronica Panzeri)*

Considerando l'importanza di idonei sistemi e modelli organizzativi per costruire condizioni organizzative e gestionali in grado di tutelare persone fisiche e persone giuridiche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 Febbraio 2014, il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014.

Il decreto recepisce le procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese - ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.- come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013.

Il documento della Commissione e il Decreto hanno lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.

All'interno del documento approvato dalla Commissione Consultiva, "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)", si premette che la semplificazione riguarda "alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza".

Le procedure semplificate tengono conto, in particolare, dell'articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:

- l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l'organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- l'esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza.

Una tabella esemplificativa mostra come in documenti

diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura apicale (e alla dimensione dell'ente):

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Datore di lavoro;
- D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.: Organo Dirigente;
- Linee Guida SGSL/ BS OHSAS 18001:07: Alta Direzione.

In particolare le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese "delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative", per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 30 del Testo Unico.

Se i requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono quelli previsti dall'art. 30 commi da 1 a 4 del Testo Unico, l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche "dipendono dalla complessità dell'organizzazione aziendale più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità".

Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l'opportunità di implementare un MOG aziendale: "un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l'adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative".

Il documento contiene diverse schede attuative del sistema utili a semplificare l'attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel documento e che possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.

La modulistica è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<http://www.lavoro.gov.it>), all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

ULSS 6 di Vicenza documento "Campi elettromagnetici: effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria" *(V.Panzeri)*

È stato presentato sul sito dell' ULSS 6 di Vicenza (www.ulssvicenza.it) un documento dal titolo "CEM: effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria".

Si tratta di una scheda di sintesi (precedente all'ultima proroga dell'entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV) relativa agli effetti sulla salute e alla sorveglianza sanitaria per gli esposti ai campi elettromagnetici e inserita nel sito come documentazione per i Medici Competenti (MC).

Il documento riporta alcuni approfondimenti sul tema tratto dalle "Indicazioni operative", del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, relative al Titolo VIII, capo I, II, III, IV e V del D.Lgs. 81/2008 in merito alla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici.

Viene riportato anche il parere del Consiglio superiore di sanità sui rischi potenziali di uno "smodato uso di telefoni cellulari" (parere relativo alla seduta del 15 novembre 2011).

Si ricorda, infine che il tema della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) - trattato nel titolo VIII, capo IV del D.Lgs. 81/2008 - è stato recentemente oggetto d'attenzione in relazione proprio all'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore di questa parte del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro slittata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 che abroga la direttiva 2004/40/CE e che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016.

Azienda USL 3 di Pistoia - opuscolo sul primo soccorso nei luoghi di lavoro *(Gaia Giuntoli)*

L'Azienda USL 3 di Pistoia ha pubblicato sul proprio sito (www.usl3.toscana.it) il documento "Corso Primo Soccorso Sanitario nei luoghi di lavoro" con riferimento al Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 che ha introdotto una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.

Si sottolinea, inoltre, anche che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Dopo aver affrontato il tema dei corsi di pronto soccorso, conformi ai contenuti del DM 388/2003, della designazione degli incaricati al pronto soccorso e del sistema di soccorso, l'Asl si sofferma sulla catena della sopravvivenza e sul concetto di Golden Hour.

Open data Inail, da marzo pubblicazione mensile dei dati sugli infortuni *(Gaia Giuntoli)*

A partire da oggi con cadenza mensile sarà disponibile sul sito dell'Inail (www.inail.it) l'insieme di "open data" - per singolo caso - relativo alle denunce degli infortuni sul lavoro.

I dati mensili arricchiscono il "modello di lettura" del fenomeno infortunistico, già applicato a partire dallo scorso anno ai dati delle serie storiche degli anni conclusi.

I formati sono quelli richiesti ai siti della Pubblica amministrazione.

Amianto: l'applicativo Gestione Manufatti Amianto per l'attività di bonifica *(Veronica Panzeri)*

Sul sito della Regione Lombardia (www.previmpresa.servizirl.it/gema/) all'interno della sezione "GEMA Gestione Manufatti Amianto", è disponibile il software per l'invio informatizzato obbligatorio delle notifiche art. 250 DLgs

81/08 e i piani di lavoro art. 256 DLgs 81/08.

L'utilizzo della modalità di invio informatizzata è obbligatorio:

- per le notifiche art. 250 DLgs 81/08 e i piani di lavoro art. 256 DLgs 81/08 a partire dal 1 aprile 2014;
- per la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92, relativa alle attività realizzate nell'anno 2014, a partire dal 28 febbraio 2015.

La trasmissione della notifica e del piano per i lavori e delle relazioni annuali è stata disposta con d.d.g. n.1785 del 04.03.2014.

Le imprese per l'utilizzo di Ge.M.A. devono:

- essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN, rilasciato dall'ASL di competenza (uffici Scelta e Revoca) o nelle Sedi spazio Regione della propria provincia;
- disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL (i riferimenti si trovano nella homepage: www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/);
- installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta (vedi istruzioni riportate sul sito istituzionale: www.crs.regione.lombardia.it).

L'obbligo di invio delle notifiche decorre dal 1 aprile 2014.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 (Suppl. Ordinario n. 27), il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".

Le relative disposizioni, che entreranno in vigore dall'11 aprile 2014, sono destinate a modificare in maniera significativa la vigente normativa in materia di emissioni industriali contenuta nel D.L.vo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).

Mediante il D.Lgs n. 46/2014, infatti, il legislatore ha voluto includere in un unico testo normativo tutte le disposizioni nazionali in materia di emissioni industriali.

In particolare si evidenziano:

- modifiche alla Parte II ("Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)");
- modifiche alla Parte III ("Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche");
- modifiche alla Parte IV ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati");
- modifiche alla Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del Codice dell'Ambiente.

Tali modifiche si sostanzieranno, fra l'altro, in nuove prescrizioni per quanto riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che comporteranno uno snellimento

delle relative procedure. Si segnala, inoltre, la previsione in virtù della quale l'oggetto dell'AIA sarà costituito dalle "installazioni" e non più dai "progetti".

Il D.L.vo n. 46/2014 modifica, inoltre, le preesistenti norme in materia di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e di grandi impianti di combustione (per i quali vengono stabiliti nuovi limiti di emissione), ed introduce nuove previsioni per quanto riguarda le attività di produzione di biossido di titanio.

Si segnala, infine, il riordino dell'apparato sanzionatorio. Si evidenzia, ad esempio, una rimodulazione delle sanzioni già esistenti in materia di AIA, nonché nuove sanzioni per le attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti svolte in violazione del dettato normativo.

Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 - RAEE - introduzione dei pannelli fotovoltaici *(Margherita Capello)*

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 recependo la direttiva 2012/19/UE, introduce i pannelli FotoVoltaici tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) al gruppo 4 ex Dm 185/2007 (information technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione), caricando i relativi produttori degli obblighi di gestione a fine vita.

Anche per i pannelli entrano in funzione:

- il ritiro gratuito "uno contro uno"
- l'obbligo del produttore di adesione a un consorzio
- la "marcatatura" del pannello
- il "deposito preliminare" dei pannelli "domestici" restituiti dai consumatori.

In generale il Dlgs 49/2014 conferma:

- la responsabilità finanziaria del produttore di apparecchi elettronici ed elettrici per tutti gli obblighi della loro gestione a fine vita
- il ritiro dei Raee domestici "uno contro uno"

e introduce il ritiro gratuito "uno contro zero" (senza obbligo di acquisto dell'equivalente) per i Raee di piccolissime dimensioni, a carico dei grandi rivenditori.

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 entrerà in vigore il 12 Aprile 2014.

Emission trading - istruzioni per gli impianti di dimensioni ridotte *(Veronica Panzeri)*

E' disponibile il modello, per gli impianti presenti nel Registro nazionale dei piccoli emettitori, utilizzabile per comunicare le proprie emissioni di gas serra al Ministero dell'Ambiente.

In base a quanto previsto dal Dlgs 30/2013, gli impianti di dimensioni ridotte (cioè gli impianti che nel triennio 2008-2010 hanno emesso annualmente meno di 25mila tonnellate di CO2 equivalente, gli impianti di combustione carburanti di potenza inferiore a 35MW e gli impianti termici degli ospedali) possono essere (parzialmente) esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione di gas serra.

Rimangono comunque fermi determinati obblighi di comunicazione e di monitoraggio delle emissioni, che

dovranno essere adempiuti utilizzando il modello alla delibera 13/2014 del Comitato nazionale Ets "Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e successive modificazioni", entro:

-il 30 aprile 2014 se l'impianto ha emesso meno di 5mila tonnellate di CO2 eq all'anno

-il 31 maggio 2014 in tutti gli altri casi.

Il Comitato Ets ha approvato, inoltre, la delibera 14/2014 "Quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 4 aprile 2013, n. 30", con cui vengono stabilite le assegnazioni gratuite di permessi di emissione di CO2 agli impianti "nuovi entranti".

Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014: Prevenzione antincendio *(Veronica Panzeri)*

E' stata emanata dal Ministero dell'Interno la Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 con oggetto "Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012".

La circolare contiene, in allegato, il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica Dcpst n. 252 e la modulistica aggiornata che dovrà obbligatoriamente essere adottata a partire dal prossimo 1° maggio 2014.

I moduli oggetto di modifica sono:

- Segnalazione certificata di inizio Attività: (modello Pin 2-2014);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: (modello Pin 2 gpl- 2014);
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio: (modello Pin 2.1-2014);
- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto(modello Pin 2.1-gpl-2014);
- Dichiarazione inerente i prodotti: (modello Pin 2.3-2014 Dich. Prod.);
- Certificazione dell' impianto significativo ai fini antincendio: (modello Pin 2.5-2014 Cert. Imp.);
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il (modello Pin 3-2014);
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto: (modello Pin 3-gpl-2014);
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: (modello Pin 3.1-2014).

Decreto Regione Lombardia n. del 1819 del 05/3/2014: Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida *(Gaia Giuntoli)*

La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato con Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 il documento "Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili", documento che sostituisce le

precedenti linee guida approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011.

La normativa regionale sottolinea che si è ritenuto di aggiornare il precedente documento "Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili", già approvato nel 2011, a seguito di un confronto interno al Laboratorio di Approfondimento "Costruzioni".

Le Linee Guida forniscono ai diversi soggetti operanti nel cantiere, uno strumento semplice ed operativo da consultare nel corso delle diverse tipologie di lavori che, di volta in volta, richiedono l'utilizzo di scale portatili. Sono strutturate in modo tale da consentire il rapido esame delle indicazioni: è presente una parte generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza, concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ...) e una parte specifica redatta in forma di "schede di attività" riguardanti 11 possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili.

Le Linee Guida sono, inoltre, corredate da sintetiche "check-list" ad uso dell'utilizzatore della scala.

DGR 29 aprile 2014, n. 622 - Regione Veneto, scarichi esclusi dall'Autorizzazione Unica Ambientale (V.Panzeri)

La Regione Veneto con la Delibera di Giunta Regionale 29 aprile 2014, n. 622, in vigore dal 27 maggio 2014, precisa l'esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex Dpr 59/2013.

La Regione, integrando le precedenti istruzioni sull'applicazione dell'Aua in Veneto date con Dgr 3 ottobre 2013, n. 1775, coordina la disciplina nazionale dell'Aua con le norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (Dcr 107/2009) e precisa che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non rientrano nella disciplina dell'autorizzazione unica ambientale. Poiché tali tipologie di scarichi non sono soggetti ad autorizzazione.

Analogamente gli scarichi di acque di prima pioggia (articolo 39 Piano di tutela delle acque del Veneto) non rientrano nella disciplina dell'Aua, mentre vi rientra l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39, comma 1, del citato Piano di tutela delle acque.

Ministero Ambiente: circolare prot. 0049801/GAB del 7 novembre 2013 interpretativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) (Veronica Panzeri)

Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute a seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013, ha pubblicato una circolare recante chiarimenti interpretativi inerenti la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale.

Il DPR 59/2013 è entrato in vigore il 13 giugno 2013 in attuazione della L. 35 del 2012 (c.d. Semplifica Italia) e

rappresenta uno strumento di semplificazione per le imprese.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Questa sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, raccogliendo in un'unica autorizzazione anche fino a 7 diverse autorizzazioni che prima dovevano essere ottenute singolarmente, quali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Le Regioni potranno, inoltre, fare confluire nell'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) anche altre autorizzazioni, notifiche e autorizzazioni non elencate nel DPR 59/2013.

Di seguito riportiamo due quesiti che sono stati posti in relazione alla circolare pubblicata dal Ministero.

Il primo quesito attiene ai soggetti che possono beneficiare dell'AUA.

Il Ministro chiarisce che un impianto produttivo non soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) è soggetto ad AUA anche quando il gestore è una grande impresa. Non è pertanto necessario che il gestore appartenga alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI). Il secondo quesito si articola in sotto quesiti ed attiene alla natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA.

Il gestore dell'impianto produttivo è obbligato oppure no a richiedere l'AUA invece dei singoli atti autorizzativi?

L'AUA sostituisce una serie di atti autorizzativi/abilitativi e si pone, pertanto, la necessità di comprendere se la richiesta di AUA è obbligatoria alla scadenza del primo degli atti autorizzativi/abilitativi o in un momento diverso. Il dubbio nasce dalla previsione dell'articolo 10, co. 2, del D.P.R. 59/2013 secondo cui "L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito". Si dice "può" e non

"deve".

A tale proposito la circolare precisa che scatta l'obbligo di richiedere l'AUA alla scadenza del primo titolo abilitativo/autorizzativo.

A questa regola si affiancano due eccezioni consistenti nell'opportunità per il gestore:

- di non avvalersi dell'AUA qualora l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;
- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni.

L'AUA deve essere richiesta anche se il primo atto a scadere è una comunicazione.

Quando l'attività è soggetta ad autorizzazioni di carattere generale e ad altre autorizzazioni/comunicazioni sostituite da AUA, se scade per prima l'autorizzazione generale nasce la facoltà e non l'obbligo di chiedere l'AUA.

Lo stesso accade nell'ipotesi in cui l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni, oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Decreto Ministero dell'Ambiente 13 febbraio 2014 - Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (V. Panzeri)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 Marzo 2014,

n. 58 il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Febbraio 2014 che prevede l'"Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

Il provvedimento, in vigore dall'11 marzo 2014, è emanato ai sensi della legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Il Catasto nazionale permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie, tra l'altro a:

-consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;

-essere di supporto per pianificare l'installazione di nuove sorgenti;

-fornire supporto alle pubbliche Amministrazioni in sede di autorizzazioni edilizie in relazione alle fasce di rispetto ex articolo 6, comma 1 Dpcm 8 luglio 2003 (50 Hz).

Gestione e realizzazione del Catasto nazionale spettano al Ministero dell'Ambiente che si avvale dell'Ispra.

Le informazioni, contenute nel Catasto nazionale, sugli impianti elettromagnetici sono accessibili al pubblico ai sensi delle norme in materia di accesso all'informazione ambientale (Dlgs 195/2005).

Normativa comunitaria

Riduzione delle emissioni inquinanti delle autovetture nuove

È stato pubblicato in GUUE del 5 aprile 2014 il regolamento (UE) N. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove.

Il nuovo regolamento prende origine dal fatto che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione deve riesaminare le modalità per conseguire l'obiettivo di 95 g CO₂/km entro il 2020 in modo efficace sotto il profilo dei costi, comprese le formule stabilite all'allegato I di tale regolamento e le deroghe previste all'articolo 11. È opportuno che detto regolamento sia quanto più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile. Prezzi elevati dei combustibili fossili hanno un impatto negativo sulla ripresa economica e sulla sicurezza energetica e la disponibilità di energia a prezzi contenuti nell'Unione. È pertanto una priorità aumentare l'efficienza e la sostenibilità delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli commerciali leggeri, riducendo in tal modo la dipendenza dal petrolio.

Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo e i costi di produzione unitari delle prime generazioni di veicoli a bassissime emissioni, è opportuno accelerare e agevolare, a titolo provvisorio ed entro certi limiti, la loro introduzione nel mercato dell'Unione nella fase iniziale della loro commercializzazione. Attori a vari livelli dovrebbero dedicare particolare attenzione all'individuazione e alla diffusione di migliori pratiche per incentivare la domanda di veicoli a bassissime emissioni. D'altra parte, a seguito dell'impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, dai notevoli oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili di un numero di autovetture nuove immatricolate nell'Unione inferiore a 1 000 unità all'anno dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche e dell'indennità per le emissioni in eccesso. Per garantire quanto più precocemente possibile la certezza del diritto per detti costruttori, è essenziale che tale deroga si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per permettere all'industria automobilistica di realizzare investimenti e innovazione sul lungo periodo, è comunque opportuno fornire indicazioni riguardo alle modifiche da

apportare al regolamento (CE) n. 443/2009 nel periodo successivo al 2020.

A decorrere dal 2020 il nuovo regolamento fissa un obiettivo di 95 g CO₂/km per il livello medio di emissioni per il nuovo parco auto misurato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 e all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 e relative misure di attuazione, e di tecnologie innovative.

Il tenore di cadmio negli alimenti

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fissa i tenori massimi del cadmio in una serie di prodotti alimentari.

Fin dal 30 gennaio 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di cadmio negli alimenti. In tale parere l'EFSA ha stabilito una nuova dose settimanale tollerabile (TWI - tolerable weekly intake) pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. Nella sua dichiarazione relativa alla nuova valutazione della dose settimanale tollerabile di cadmio stabilita dal gruppo CONTAM nel 2009 l'EFSA ha preso in considerazione la recente valutazione del rischio realizzata dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA) e ha confermato la TWI di 2,5 µg/kg di peso corporeo.

Secondo il parere scientifico del gruppo CONTAM, i gruppi alimentari che più contribuiscono all'esposizione alimentare al cadmio, soprattutto a causa dei consumi elevati, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amidacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le concentrazioni più elevate di cadmio sono state riscontrate nei seguenti prodotti alimentari: alghe marine, pesce e frutti di mare, cioccolato e alimenti dietetici, funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili. A seguito dei pareri scientifici sul cadmio formulati dal gruppo CONTAM, la Commissione ha inoltre esaminato la possibilità di ridurre alcuni degli attuali tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari che sono fra le principali fonti di esposizione (ad es. cereali, ortaggi, patate).

Conseguentemente la Commissione europea, con raccomandazione del 4 aprile (2014/193/UE), ha stabilito che gli Stati della UE devono garantire che le misure di attenuazione esistenti per ridurre i tenori di cadmio negli alimenti, in particolare nei cereali, negli ortaggi e nelle patate, siano progressivamente applicate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. Ciò comprende l'uso di mezzi efficaci di comunicazione e di promozione dei metodi noti di attenuazione presso gli agricoltori e gli operato-

ri del settore alimentare.

Gli Stati membri dovrebbero anche garantire che, qualora siano necessarie maggiori conoscenze per individuare le misure di attenuazione appropriate, ad esempio per una determinata coltura o in una particolare zona geografica, siano svolte indagini/ricerche per colmare queste lacune nelle conoscenze.

A questo documento ha fatto seguito il Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari.

Modifiche ai controlli tecnici e documentali dei veicoli a motore.

In GUUE del 29 aprile 2014 sono state pubblicate tre direttive in materia di controlli tecnici e documentali sui veicoli a motore: direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE.

Il punto di partenza sta nel fatto che nella comunicazione "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale", la Commissione ha proposto di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell'Unione entro il 2020, iniziando dal 2010. Nell'ottica del raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici e identificato azioni dirette a realizzare veicoli più sicuri, una strategia per ridurre il numero di feriti e misure per il miglioramento della sicurezza degli utenti della strada più vulnerabili, in particolare dei motociclisti. Inoltre nel Libro bianco del 28 marzo 2011 intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", la Commissione stabilisce un obiettivo "zero vittime", attraverso il quale l'Unione dovrebbe avvicinarsi al risultato di azzerare le vittime della circolazione stradale entro il 2050. Nell'ottica del raggiungimento di tale obiettivo, si prevede che la tecnologia dei veicoli contribuirà in modo sostanziale al miglioramento dei risultati in termini di sicurezza del traffico stradale.

Le direttive tengono conto di fatti emergenti: per esempio, che i trattori a ruote con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h sono sempre più spesso utilizzati per sostituire i veicoli pesanti nelle attività di trasporto locali e per finalità di trasporto di merci su strada. Il loro rischio potenziale è paragonabile a quello dei veicoli

pesanti e i veicoli di questa categoria, utilizzati soprattutto su strade pubbliche, dovrebbero ricevere lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici su strada. E che, malgrado il fatto che negli ultimi vent'anni i requisiti per l'omologazione in materia di emissioni dei veicoli siano stati progressivamente inaspriti, la qualità dell'aria non risulta tuttavia migliorata come previsto a seguito del maggiore rigore delle norme in materia di emissioni dei veicoli, specialmente per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato sottile. Occorre esaminare con particolare attenzione le possibilità di migliorare i cicli di prova al fine di meglio riprodurre le condizioni di uso su strada onde sviluppare soluzioni future, tra cui l'introduzione di metodi di controllo per la misurazione dei livelli di NOx e di valori limiti per le emissioni di NOx.

Rimandiamo il lettore interessato al testo delle tre direttive, ricche di disposizioni tecniche e normative.

Livello sonoro dei veicoli a motore

In GUUE del 27 maggio 2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE.

L'UE ha ritenuto opportuno armonizzare le prescrizioni tecniche per l'omologazione UE per i veicoli a motore e dei loro dispositivi silenziatori per quanto riguarda i livelli sonori ammissibili onde evitare l'adozione di norme diverse da uno Stato membro all'altro, e garantire il buon funzionamento del mercato interno offrendo, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell'ambiente e di sicurezza pubblica, un miglioramento della qualità di vita e della salute e tenendo conto dei veicoli stradali in quanto considerevole fonte di rumore nel settore dei trasporti. Il nuovo regolamento costituisce un regolamento autonomo nel contesto della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5]. Gli allegati IV, VI e XI di tale direttiva devono, pertanto, essere modificati di conseguenza. Poiché il regolamento applica un nuovo quadro normativo, è opportuno che la direttiva 70/157/CEE sia abrogata.

Le nuove norme sono implementate attraverso dodici allegati, che regolamentano non solo i valori limite (allegato III) ma anche le metodiche di misura per l'omologazione.

La nuova "Direttiva V.I.A."

Il 15 maggio 2014 è entrata in vigore la Direttiva 2014/52/UE, che reca modifiche alla previgente Direttiva 2011/92/UE, c.d. "Direttiva VIA". Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017.

Ricordiamo che la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. La direttiva dà agli Stati membri la facoltà di stabilire misure di protezione più rigorose conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A seguito della constatazione che nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico, l'UE ha ritenuto necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

La nuova direttiva si preoccupa innanzitutto di introdurre la definizione di valutazione di impatto ambientale nei seguenti termini:

"Valutazione dell'impatto ambientale": un processo comprendente:

- i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;
- iii) l'esame, da parte dell'Autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
- iv) la conclusione motivata dell'Autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
- v) l'integrazione della conclusione motivata dell'Autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8-bis.

Secondo la nuova direttiva:

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/Cee e della direttiva 2009/147/Ce;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni; le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in forma telematica la documentazione relativa al procedimento di VIA.

Vanno poi osservate le importanti modifiche agli allegati, riguardanti in particolare i contenuti del rapporto di VIA e le relative valutazioni, per le quali rimandiamo alla consultazione diretta della direttiva, che è stata pubblicata in GUUE del 25 aprile 2014 n. L 124.

Specifiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel

La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio. Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è l'UE ha ritenuto opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.

La direttiva 2014/77/UE della Commissione del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, stabilisce le seguenti nuove norme.

I metodi di prova della previgente direttiva indicati nel testo dell'allegato I, nota 1 sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.

Inoltre i metodi di prova della previgente direttiva indicati nel testo dell'allegato II, nota 1 vengono sostituiti da quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.

Note giurisprudenziali

Una sentenza non del tutto condivisibile

Dal 15 dicembre 2010 non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 152/2006, secondo il disposto dell'art. 185, comma 1, lett. f) del d. lgs n. 152/2006 come modificato dal d. lgs 3 dicembre 2010, n. 205:

... le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana...

Questo comporta che tali materiali debbano essere esclusi dall'ambito dei rifiuti.

Con ordinanza del 21 giugno 2013 il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame presentata dal difensore di B. P. - indagato per il reato di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256 - avverso decreto di sequestro preventivo di un quadriciclo Piaggio emesso il 4 giugno 2013 dal gip dello stesso Tribunale.

Il Tribunale aveva qualificato i "rifiuti organici (residui di piantagioni)" che colmavano il cassone del veicolo sequestrato rifiuti speciali non pericolosi, conseguentemente, tra l'altro, riqualificando il reato, originariamente rubricato come realizzazione e gestione non autorizzata di discarica di rifiuti, come trasporto abusivo di rifiuti.

Avverso il provvedimento ha ricorso per Cassazione l'imputato, sostenendo appunto (tra l'altro) che nella fattispecie non si poteva parlare di "abbandono dei rifiuti".

Con sentenza del 20 febbraio 2014 depositata in Cancelleria il 12 marzo 2014 la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che compete al giudice di merito qualificare la natura del materiale di cui concretamente si tratta, in rispetto del dettato generale della normativa in materia. Nel caso di specie, non si tratta di materiale utilizzato per agricoltura, selvicoltura o produzione di energia, essendo invece "residui di piantagioni"; il che non coincide con i tre specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature) indicate dalla norma, esprimendo un concetto chiaramente più ampio, e non comportando quindi la non qualificabilità come rifiuti addotta dal ricorrente.

In dottrina sono state subito pubblicate espressioni di dissenso.

Difatti S. Maglia (in Lex Ambiente, giugno 2014) ha fatto notare che secondo la Suprema Corte, il materiale oggetto del caso di specie non poteva essere qualificato come materiale utilizzato per agricoltura, selvicoltura o produzione di energia, costituendo invece "residui di piantagio-

ne"; il che non coincide con i tre specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature) indicate dalla norma, esprimendo un concetto chiaramente più ampio, e non comportando quindi la non qualificabilità come rifiuti. In altre parole, la Corte ha ritenuto che la triplice elencazione dei materiali costituisse un elenco tassativo. Viceversa, secondo il Maglia (e non si può non concordare) ad essere tassativi sono i tre utilizzi indicati nel dettato di legge, mentre ben può essere ricompreso nell'art. 185, comma 1, lett. f) utilizzi qualunque rifiuto naturale non pericoloso proveniente da attività agricole forestali. Tale principio risulta peraltro espresso in una ancor più recente sentenza della stessa Corte di Cassazione penale (sent. n. 16200 del 14 aprile 2014), la quale - relativamente alle materie fecali - ha affermato che la norma pone l'accento "sulla provenienza dei materiali elencati ... dall'attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività", e rilevato che "l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola".

Infortunio sul lavoro: macchinario privo dei requisiti di sicurezza e vizio occulto

La giurisprudenza della Suprema Corte aveva già stabilito che "Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008 - dep. 30/09/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020).??

Su questa base è stato discusso il ricorso dell'amministratore di un calzaturificio che era stato condannato dal giudice di merito per aver omesso di mettere in atto i dispositivi di sicurezza, atti ad evitare il grave infortunio occorso a un dipendente (amputazione parziale della falange del pollice, dalla quale derivava una malattia giudicata guaribile in circa sessanta giorni) occorso a un dipendente nella fase di configurazione dell' "appoggiatacco" di una macchina pressasuole. Il dipendente, dopo aver premuto con una mano l'apposito pulsante, faceva salire l'appoggiatacco medesimo senza accorgersi che il pollice dell'altra mano, che teneva fermo il tacco, si trovava nella guida dell'appoggiatacco, che quindi salendo andava a schiacciare il dito medesimo contro il fine corsa. Secondo la difesa la versione della persona offesa non

potrebbe essere veritiera in quanto nel momento in cui la suola viene pressata la macchina deve essere necessariamente comandata premendo con ambo le mani due pulsanti separati e distanti, per cui le mani dell'operatore non possono trovarsi nell'area percorsa dai pistoni; ma il giudice di merito sulla base di quanto affermato in una consulenza tecnica, aveva ritenuto che ciò era vero in una fase diversa da quella nella quale il sinistro si era verificato. Nella fase di configurazione della macchina vi era effettivamente la possibilità che il dito di una mano rimanesse schiacciato nel punto indicato dalla persona offesa in quanto la corsa dell'appoggiatacco veniva azionata da pistoni comandati da un unico pomello e non risultando quindi impegnate contemporaneamente le due mani.??Si era quindi ascritto all'imputato di aver posto a disposizione del lavoratore un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza e della salute.

Secondo la difesa si doveva escludere la responsabilità dell'imputato per il fatto che la macchina riportava il marchio CE e che il costruttore non aveva indicato nel libretto di istruzioni l'esistenza di rischi residui. Inoltre, sempre secondo la difesa, l'apparecchiatura era stata sempre regolarmente controllata dal datore di lavoro e che se n'era fatto un utilizzo ultradecennale senza che si fossero verificati episodi del tipo di quello occorso al dipendente infortunato. Ciò dimostrerebbe la natura occulta del difetto rinvenuto sull'apparecchiatura

Viceversa i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici dell'attrezzatura perchè la pericolosità della macchina era evidente essendo la guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni antinfortunistiche.?? L'esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni. In ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE ("Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.

Per cui, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Cessazione dalla qualifica di rifiuto: due sentenze

Con sentenza n. 16423 del 15 aprile 2014 la Cassazione Penale - Sez. III ha fatto chiarezza sulla cessazione dalla

qualifica di rifiuto per divenire materia prima secondaria. La fattispecie presa in esame sembra banale: il proprietario di un camioncino stava trasportando tre metri cubi di materiale ferroso e non ferroso, ben separati, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, Il Gip del tribunale di Napoli, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di recupero e trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto il sequestro del camioncino, confermato dal Tribunale in sede di appello.

Avverso al sequestro proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del camioncino, sostenendo che la merce trasportata, a suo giudizio, dovrebbe piuttosto essere qualificata come materia prima secondaria" di cui all'art. 184-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norma appunto inserita dall'art. 12, d.lgs. 205/2010 cit.).

La Suprema Corte, nel respingere l'istanza, ha svolto una completa disanima della evoluzione normativa in materia. L'art. 183, comma 10, lett. q), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nella versione vigente fino al 12 febbraio 2008), definiva "materia prima secondaria" la sostanza o la materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181. L'art. 181, a sua volta, non forniva una definizione diretta di "materia prima secondaria" ma demandava a fonti di normazione secondaria il compito di individuare le procedure ed i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenerla, affermando che: "La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica - recitava il comma 12 - fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene". Il successivo comma 13 precisava: "La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene". Il comma 140, così concludeva: "I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene".

Nella more di adozione di futuri regolamenti, il comma 6 dell'articolo in questione affidava ai preesistenti, e già vigenti, decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 il compito di indicare le caratteristiche, che attraverso specifici metodi di recupero, le materie prime secondarie avrebbero dovuto possedere per poter essere ritenute tali. Detti decreti individuavano (ed ancor oggi individuano)

gli specifici rifiuti, non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998) e pericolosi (D.M. 12 giugno 2002, n. 161), che, in considerazione delle loro caratteristiche, della loro provenienza, e delle procedure di recupero previste per ciascuna tipologia, davano luogo alle materie prime descritte in base alle loro caratteristiche intrinseche.

Il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'art. 183, comma 10, lett. q), nel definire le materie prime secondarie ha rimandato all'art. 181-bis, di nuova introduzione, che, a sua volta, ha così diversamente disciplinato la materia: "Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

L'art. 181-bis è stato successivamente abrogato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che ha, altresì, definitivamente espunto dall'ambito definitorio dell'art. 183 le materie prime secondarie ed ha introdotto, nel d.lgs. 152/2006, il nuovo art. 184-ter, intitolato "cessazione della qualifica di rifiuto", che così recita:

" Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti

complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto".

La Suprema Corte osserva che le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (cd. "end of waste"); 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto; 3) nel fatto che l'operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Tuttavia osserva anche che non è venuta meno l'esigenza che le operazioni sopradette (compreso il controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri di legge) siano svolte da soggetti autorizzati.

Ora nella fattispecie i diversi materiali (ferro, rame) erano ben separati, ma senza dubbio il trasportatore non era un soggetto autorizzato. Poiché non risulta che il materiale trasportato dal ricorrente fosse stato sottoposto a preventiva operazione di recupero, riciclaggio e preparazione per il suo utilizzo, tantomeno che ciò sia avvenuto ad

opera di soggetto autorizzato, il materiale stesso non ha perso la qualifica di rifiuto.

Un'altra sentenza sullo stesso tema è quella pronunciata dal TAR di Milano il 9 gennaio 2014.

Una serie di imprese edili hanno ricorso al TAR per l'annullamento:

- del rapporto di ispezione della Provincia di Milano, prot. 105293 del 19 marzo 2013 nella parte in cui afferma che "alla luce delle recenti interpretazioni ministeriali, gli aggregati riciclati derivanti da impianti operanti in procedura semplificata (art. 216 del 152/2006) possono essere utilizzati esclusivamente come M.P.S. per l'edilizia e non per la formazione di rilevati e sottofondi stradali";
- della comunicazione prot. 134974 del 24 maggio 2013, laddove si afferma che "nella fase temporale che precede l'utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato", ove intesa come riferita ai materiali derivanti dagli impianti operanti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 d.lgs. 152/06;
- nonché per quanto occorrer possa della Nota del Ministero dell'Ambiente prot. 0018563 del 7 marzo 2013 (doc. 3), nella non creduta ipotesi in cui debba essere intesa come presupposto delle note provinciali gravate.

Le imprese ricorrenti operano nel settore del trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti da scavi e demolizioni in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 d.lgs. 152/2006, in base ad una comunicazione di inizio attività presentata alla Provincia di Milano.

Opponendosi al ricorso, la Provincia di Milano sosteneva che il ricorso sarebbe infondato perché il Ministero dell'Ambiente ha chiarito, con nota del 31 agosto 2011, che l'attività di recupero prevede solo il trattamento necessario per l'ottenimento di frazioni di inerti destinati ad essere utilizzati nell'attività edilizia. In tal caso l'attività di recupero consente la cessazione della qualifica di rifiuto; qualora, invece, l'utilizzazione dello stesso materiale sia diretta alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, il solo trattamento meccanico non è più sufficiente a concludere l'attività di recupero.

Il TAR osserva preliminarmente che "non sono precisate le ragioni che inducono l'amministrazione a distinguere

tra l'attività di recupero di frazioni di inerti da impiegare nell'attività edilizia e quelli da impiegare in fondi e sottofondi stradali. Per i primi sarebbe necessaria e sufficiente l'operazione di trattamento meccanico a far cessare al materiale trattato la qualifica di rifiuto; per i secondi, invece, il solo trattamento meccanico non sarebbe più sufficiente a concludere l'attività di recupero, divenendo necessaria l'osservanza del procedimento ordinario e, quindi, l'ottenimento dell'autorizzazione.

Tale distinzione appare non solo ingiustificata, ma anche irrazionale perché sarebbe stato più ragionevole invertire le posizioni; in altri termini potrebbe apparire plausibile pretendere il procedimento ordinario per l'utilizzo di frazione di inerti nell'attività edilizia, che vanno a stretto e continuativo contatto con l'uomo, ma se si ammette per tale destinazione l'utilizzo di aggregati riciclati derivati da impianti operanti in procedura semplificata, risulta poi illogico escludere l'impiego dello stesso materiale per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In ogni caso la distinzione appare irragionevole e non motivata dall'amministrazione."

La L. 71/2013 stabilisce che, in attesa dell'attuazione dell'art. 184ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 s.p.a., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, sub allegato 1, del D.M. 5.2.1998 e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006. Tale norma va interpretata nel senso che in attesa dell'attuazione dell'art. 184 ter del Codice dell'Ambiente per le materie prime secondarie prodotte da impianti operanti in procedura semplificata continua ad applicarsi - per gli interventi Expo 2015 - la disciplina previgente, in modo tale che tali materiali possano essere utilizzati per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. Del resto, tale interpretazione è legittimata dallo stesso art. 184 ter, secondo cui nelle more di approvazione dei decreti attuativi sulla modalità di recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Pertanto il TAR ha accolto il ricorso delle imprese.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.



DA PIÙ DI TRENT'ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRISI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO